



DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 8 DEL 01/02/2024

BERGAMO FIERA NUOVA S.P.A.: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO  
TRA SOCIETA' E COMUNE DI BERGAMO

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce:

Come noto questa Camera detiene una quota di partecipazione di € 5.798.925, pari al 48,83% del capitale sociale di complessivi € 11.875.618, in Bergamo Fiera Nuova S.p.A.

La Giunta ha avviato in corso d'anno (cfr. delibere n. 37/2023 e 48/2023) un percorso finalizzato all'acquisizione delle quote di Bergamo Fiera Nuova S.p.A. detenute dai soci privati, allo scopo di rendere la società interamente pubblica, in una prospettiva di sviluppo e potenziamento del polo fieristico.

A luglio 2023 la Società è stata informata dal Socio Comune di Bergamo sul contenzioso giudiziale in essere tra il Comune stesso e i soggetti espropriati, già proprietari delle aree poi conferite nella Società in attuazione dell'aumento di capitale riservato all'Ente comunale del febbraio 2003, in attuazione dell'Accordo di Programma del 2001 stipulato con Regione Lombardia, finalizzato alla realizzazione del polo fieristico.

Il Comune ha fatto presente come, a fronte del contenzioso promosso dagli eredi riguardo il valore delle aree, sia emersa una rideterminazione delle indennità riconosciute rispetto agli importi allora corrisposti, quantificati da ultimo in oltre 22,1 milioni di euro sulla base delle sentenze della Corte d'appello di Brescia. Ha, quindi, formulato alla Società la richiesta di un riconoscimento di tali maggiori oneri, in misura da definirsi sulla base dell'attuazione di una specifica clausola verbalizzata in occasione dell'Assemblea straordinaria della società tenutasi il 28 febbraio 2003 all'atto del conferimento.

A motivo delle diverse interpretazioni giuridiche di tale clausola, è stato dato mandato all'Amministratore Unico di analizzare, con il supporto del legale di fiducia della Società, Avv. Adolfo Mario Balestreri, i termini della questione, valutando le possibili soluzioni nello spirito della fondamentale esigenza di salvaguardare la continuità aziendale di Bergamo Fiera Nuova, in un contesto di coerenza con la piena e completa esecuzione dell'Accordo di Programma sottoscritto nel 2001.

Il parere del legale, illustrato ai soci durante l'Assemblea dello scorso 15 novembre, ha consentito di inquadrare la vicenda negli schemi propri del diritto pubblico, confermando l'esigenza di condurre un contraddittorio fra le parti in sede stragiudiziale, nel rispetto dei generali principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, oltre che di buona fede e leale cooperazione. Come suggerito nel parere, nella medesima seduta l'Assemblea ha deliberato all'unanimità di conferire mandato a un Collegio consultivo, composto da tre professionisti con competenze sia giuridiche sia economico-finanziarie, per la risoluzione di una serie di quesiti e per l'eventuale formulazione di una proposta in ordine ai termini e alle modalità di un Accordo transattivo tra la Società e il Comune di Bergamo, finalizzato a individuare una soluzione in grado di rispondere alla finalità del perseguimento dell'interesse pubblico, anche a fronte dell'impugnazione delle sentenze da parte del Comune innanzi la Corte di Cassazione. La soluzione si sarebbe dovuta porre come equa, ragionevole e prudente, così da poter salvaguardare la continuità aziendale di Bergamo Fiera Nuova e l'integrità patrimoniale delle partecipazioni degli azionisti della Società.

Il Collegio Consultivo, composto dalla Dott.ssa Luciana Gattinoni in qualità di Presidente, dall'Avv. Prof. Mario Cera e dall'Avv. Adolfo Mario Balestreri, lo scorso 19 dicembre ha espresso la propria Opinione riguardo i quesiti posti e ha individuato una Proposta di definizione della questione mediante Accordo transattivo.



Riguardo al quesito relativo alla validità ed efficacia della clausola verbalizzata in occasione dell'Assemblea straordinaria del 28 febbraio 2003, il Collegio ha ritenuto che *"[...] la delibera assemblea de qua, al di là di suoi eventuali vizi originari, in quanto mai impugnata né dichiarata invalida od inefficace ed attuativa dell'indirizzo espresso dal Consiglio comunale del Comune di Bergamo che neppure è stato impugnato, non potendo bastare che la Società in via autonoma e soggettiva tale possa ritenerla, è tuttora pendente, efficace e va eseguita nell'interesse reciproco del Comune e della Società. [...] Trattandosi, nella specie, da una parte, del Comune di Bergamo (Ente pubblico esponenziale della comunità locale) e, dall'altra parte, di Bergamo Fiera Nuova S.p.A. (Società a partecipazione pubblica, rientrando nel perimetro di applicazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, T.U. in materia di Società a partecipazione pubblica), [...] le regole che presiedono all'agere pubblico non possono che indurre le Parti a produrre un esame coordinato e congiunto degli interessi pubblici coinvolti [...] e, conseguentemente, a negoziare, secondo i generali principi di buona fede e leale cooperazione [...]"*.

Rispetto al quesito legato alla modalità di contabilizzazione, il Collegio ha indicato quale soluzione *"un incremento del valore di iscrizione contabile di tali beni all'interno del bilancio della Società, con imputazione quindi all'attivo del bilancio nella voce "Terreni e Fabbricati" per un importo quantificato nel rispetto della normativa civilistica, con specifico riferimento all'art. 2426 c.c. punti 2 e 3; quale contropartita di tale incremento di una voce dell'attivo, tenuto conto della formulazione della clausola contenuta nella delibera di assemblea straordinaria più volte richiamata, pare corretto individuare un debito di pari importo della Società nei confronti del Comune di Bergamo"*, precisando come *"alla definizione di tale modalità di contabilizzazione, si associ la contestuale assunzione da parte del Comune di Bergamo dell'impegno a non esigere il pagamento del credito riconosciuto dalla Società e invece la volontà di destinarlo alla sottoscrizione di un aumento di capitale "riservato" allo stesso Comune di Bergamo"*.

Infine, riguardo la quantificazione dell'importo da riconoscere al Comune di Bergamo da parte della Società, il Collegio si è avvalso della consulenza tecnica di un professionista, finalizzata a determinare il valore di mercato del complesso immobiliare. Sulla base delle stime del perito, tale "maggiore importo" è stato quantificato in € 3.338.523 *"in quanto la modalità di contabilizzazione individuata, ad incremento del valore iscritto per un cespite patrimoniale, trova il suo limite giuridico nella differenza tra il valore corrente di mercato (fair value) [€18.221.290] del complesso immobiliare e il valore dello stesso iscritto nel bilancio della Società (book value) [€14.872.767]"*.

Le motivazioni addotte dal Collegio per sostenere l'equità e la ragionevolezza della proposta formulata, mettono in luce come la stessa:

*"- eviterebbe il sorgere di un probabile contenzioso il cui esito, data la peculiarità della controversia, è di oltre modo difficile previsione, e nelle more della cui definizione la società si vedrebbe costretta a contabilizzare un congruo fondo rischi, che comporterebbe la già evidenziata compromissione della tenuta patrimoniale della società e della sua continuità aziendale, con il concreto rischio della messa in liquidazione della società medesima;*

*- andrebbe comunque a ristorare, anche solo in parte, il Comune di Bergamo dei maggiori oneri che sarebbe tenuto a corrispondere ai soggetti espropriati, mediante il riconoscimento di una maggiore partecipazione al capitale sociale della Società;*

*- garantirebbe la continuità di un servizio pubblico di grande rilevanza per il territorio, in adempimento dell'Accordo di Programma suo tempo sottoscritto e non precluderebbe le prospettive di ulteriore sviluppo del Polo Fieristico."*

Il percorso da seguire per dare piena attuazione all'Accordo transattivo proposto è stato delineato dallo stesso Collegio come segue:

*(i) approvazione, oltre che da parte del competente Organo comunale, anche da parte dell'Assemblea Ordinaria dei soci di B.F.N., su specifica proposta dell'Organo di amministrazione, del testo dell'Accordo transattivo, finalizzato anche a dare attuazione all'Accordo di Programma sottoscritto dalle Parti e da Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Seriate e Camera di Commercio di Bergamo in data 8 maggio 2001, nonché alla delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 febbraio 2003 e agli atti amministrativi del Comune di Bergamo che l'hanno preceduta, in ordine al conferimento in natura delle aree in questione nel capitale sociale di Bergamo Fiera Nuova S.p.A. ed alla conseguente acquisizione della corrispondente quota del capitale sociale;*



- (ii) formale sottoscrizione dell'Accordo transattivo mediante scambio di corrispondenza fra le Parti a mezzo P.E.C. con firma digitale;
- (iii) successiva determina dell'Amministratore Unico della Società recante l'approvazione di una situazione patrimoniale infra-annuale, dalla quale emerga la posizione debitoria della Società nei confronti del Comune di Bergamo per effetto dell'intervenuta sottoscrizione dell'Accordo transattivo;
- (iv) convocazione e svolgimento dell'Assemblea straordinaria dei Soci di B.F.N., con l'affidamento della verbalizzazione ad un Notaio, nel corso della quale venga deliberato l'aumento di capitale della Società finalizzato alle esigenze di sottoscrizione, per un importo pari a euro 3.338.000,00, del socio Comune di Bergamo, da liberarsi secondo le modalità operative ritenute dalla Società più opportune, anche consentendosi la compensazione - per il Comune di Bergamo - tra il debito della sottoscrizione dell'aumento di capitale e il credito vantato nei confronti della Società;
- (v) immediata iscrizione della delibera di aumento di capitale di cui al precedente punto iv) nel Registro delle Imprese per dare finale definitiva efficacia all'operazione.”.

Con nota del 22 gennaio scorso, Bergamo Fiera Nuova ha convocato per il 1° febbraio p.v. l'assemblea ordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico in ordine alla Opinione e alla proposta di definizione della questione controversa mediante Accordo transattivo, formulate dal Collegio Consultivo in data 19 dicembre 2023, in attuazione del protocollo di intesa tra Bergamo Fiera Nuova S.p.A. e il Comune di Bergamo sottoscritto in data 15 novembre 2023 e agli adempimenti conseguenti.
2. Esame e approvazione del testo dell'Accordo transattivo fra Bergamo Fiera Nuova S.p.A. e il Comune di Bergamo e conseguente autorizzazione all'Amministratore Unico alla relativa sottoscrizione.
3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Accordo transattivo, tra le cui finalità vi è anche quella di “dare attuazione all'Accordo di programma sottoscritto dalle Parti e da Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Seriate e Camera di Commercio di Bergamo in data 8 maggio 2001, nonché alla delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 febbraio 2003”, prevede il riconoscimento a favore del Comune di Bergamo di un “maggiore importo” rispetto al valore dato al conferimento in natura apportato in sede di delibera dell'Assemblea straordinaria di Bergamo Fiera Nuova S.p.A. del 28 febbraio 2003 pari all'importo forfettario di Euro 3.338.000. Tale maggiore importo viene ritenuto e contabilizzato come credito a favore del Comune e corrispondente debito della Società.

L'Accordo individua anche i passaggi tecnici finalizzati a rendere liquido ed esigibile il credito del Comune, tra cui la convocazione da parte di Bergamo Fiera Nuova S.p.A., con tempestività e comunque entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, di un'Assemblea straordinaria dei Soci con all'o.d.g. un aumento di capitale riservato al Comune di Bergamo per l'importo di Euro 3.338.000, mediante emissione di un corrispondente numero di azioni ordinarie dello stesso valore unitario di quelle già emesse, pari a € 1,00. Il credito verrà dato in compensazione alla Società a fronte della contestuale dichiarazione del Comune di sottoscrizione dell'aumento. Il capitale sociale risulterà aumentato rispetto agli attuali € 11.875.618 con conseguente incremento proporzionale della quota di proprietà dell'ente comunale.

Infine, l'Accordo prevede che “4) Con l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera di aumento di capitale [...] incorporante l'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del Comune di Bergamo s'intenderà integralmente e definitivamente risolta ogni questione o pretesa o riserva circa l'esecuzione della delibera assembleare del 28 febbraio 2003 e quindi fin d'ora le Parti dichiarano che esse non avranno, né reciprocamente né verso gli altri Soci di Bergamo Fiera Nuova S.p.A. né ancora verso terzi diritti o pretese a qualsivoglia titolo, ancorché non dedotto finora; come pure le Parti dichiarano che rinunziano incondizionatamente e reciprocamente ad ogni riserva, eccezione, pretesa, azione, diritto di sorta circa i rispettivi diritti relativi a questo Accordo, che deve intendersi definitivo in ogni suo profilo, una volta avvenuta la iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese [...]”.

La Giunta

- Udito il relatore;



- Vista la L. 580/1993, *Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura*, così come modificata dal D.Lgs. 219/2016;
- Visto il D.P.R. 254/2005 *Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio e s.m.i.*;
- Visto il D.Lgs. 175/2016 *Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica e s.m.i.*;
- Visto lo Statuto della Camera di commercio di Bergamo;
- Visto lo Statuto della Società Bergamo Fiera Nuova S.p.A.;
- Richiamata la delibera 98/2023 *"Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione" e "Revisione periodica delle società partecipate" ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 - anno 2023*;
- Richiamate altresì le delibere n. 37/2023 *"Bergamo Fiera Nuova S.p.A.: prospettive di sviluppo, evoluzione dell'assetto societario e ruolo della Camera di commercio di Bergamo"*, n. 48/2023 *"Bergamo Fiera Nuova S.p.A.: indirizzi in merito al ruolo della Camera di commercio di Bergamo negli assetti societari"* e n. 71/2023 *"Rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione"*;
- Visto il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 15 novembre 2023 tra il Comune di Bergamo e Bergamo Fiera Nuova S.p.A.;
- Vista l'Opinione del Collegio Consultivo sottoscritta in data 19 dicembre 2023 e i relativi allegati, in particolare lo schema di schema di Accordo transattivo tra il Comune di Bergamo e Bergamo Fiera Nuova S.p.A.;
- Condivisa l'opportunità di addivenire ad un Accordo transattivo finalizzato alla risoluzione in sede stragiudiziale, da parte di Bergamo Fiera Nuova, di ogni potenziale controversia con il Comune di Bergamo, nel rispetto dei generali principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, oltre che di buona fede e leale cooperazione tra Amministrazioni pubbliche;
- Valutata la soluzione proposta come funzionale alla finalità del perseguimento dell'interesse pubblico, anche a fronte dell'impugnazione delle sentenze innanzi alla Corte di Cassazione da parte del Comune, e tale da porsi come equa, ragionevole e prudente, così da poter salvaguardare la continuità aziendale di Bergamo Fiera Nuova e l'integrità patrimoniale delle partecipazioni degli azionisti della Società;
- Informato il Collegio dei revisori dei conti;

unanime,

delibera

1. di dare mandato al Presidente di esprimere voto favorevole in sede di Assemblea di Bergamo Fiera Nuova S.p.A. in relazione all'approvazione dello schema di Accordo transattivo tra il Comune di Bergamo e la Società stessa;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito

IL PRESIDENTE  
Carlo Mazzoleni

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.